Conto corrente con la Posta

# GAZZETTA UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — ROMA - Lunedì, 23 luglio 1928 - ANNO VI — Numero 170

**Abbonamenti.**

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 100 | 60 | 40 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 200 | 120 | 70 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I). | » | 70 | 40 | 25 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 120 | 80 | 50 |

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.**

**Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.**

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

**Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
## NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

**In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente o potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.**

**Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.**

**L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.**

**Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.**

**L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.**

**L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.**

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

# SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI



# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2053.

LEGGE 7 giugno 1928, n. 1279.

**Approvazione del « modus vivendi », stipulato a Parigi, mediante scambio di note, fra l'Italia e la Francia il 3 dicembre 1927, per regolare il trattamento dei cittadini e delle società di uno dei due Stati contraenti sul territorio dell'altro.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al « modus vivendi » stipulato in Parigi fra l'Italia e la Francia, mediante scambio di note in data 3 dicembre 1927-VI, ed inteso ad assicurare il trattamento della nazione più favorita tanto ai cittadini di ciascuno dei due Stati sul territorio dell'altro, per ciò che concerne il soggiorno, lo stabilimento, l'esercizio del commercio, dell'industria, delle professioni e dei mestieri,

il possesso, l'acquisto, l'occupazione e la locazione di tutti i beni, mobili ed immobili, ed il diritto di disporre di tali beni o di alienarli, la esenzione dal servizio militare e dalle requisizioni; quanto, sotto ogni rapporto, alle società costituite sul territorio e secondo le leggi dei due Paesi, nonchè alle loro agenzie, succursali e filiali.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore otto giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

S. E. L'AMBASSADEUR D'ITALIE A PARIS
A S. E. LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

Paris, le 3 décembre 1927.

*Monsieur le Ministre,*

Ayant été, au cours de nos récents entretiens, d'accord avec Votre Excellence pour constater le désir réciproque du Gouvernement Italien et du Gouvernement français de favoriser le développement des relations de sincère amitié qui unissent l'Italie et la France et pour reconnaître l'importance toute particulière des rapports qui existent entre nos deux pays, j'ai l'honneur de vous confirmer que le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie partage entièrement les vues du Gouvernement de la République française sur la nécessité de conclure le plus tôt possible une Convention spéciale à l'effet de régler l'établissement, le traitement fiscal, l'exercice de l'activité économique et professionnelle des ressortissants ainsi que des entreprises et des sociétés civiles, commerciales, industrielles et autres de chacun des deux pays sur le territoire de l'autre.

J'ajoute que le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie se déclare, en ce qui le concerne, prêt à ouvrir sans délai des négociations pour la conclusion de cette Convention.

Jusqu'à la conclusion de la dite Convention ou au plus tard jusqu'au 1er juin 1928, les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre, du traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le séjour, l'établissement, l'exercice du commerce, de l'industrie, des professions et des métiers, la possession, l'acquisition, l'occupation et la location de tous biens, meubles ou immeubles, le droit de disposer de ces biens ou de les aliéner, les exemptions de service militaire et de réquisitions.

Les sociétés constituées sur le territoire et selon les lois des deux pays, ainsi que leurs agences, succursales et filiales, jouiront sur le territoire de l'autre, sous tous les rapports, du traitement accordé aux sociétés de la nation la plus favorisée et de leurs agences, succursales et filiales.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

G. MANZONI.

A Son Excellence
Monsieur BRIAND
*Ministre des affaires étrangères*
PARIS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

---

S. E. LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
A S. E. L'AMBASSADEUR D'ITALIE A PARIS

Paris, le 3 décembre 1927.

*Monsieur l'Ambassadeur,*

Ayant été, au cours de nos récents entretiens, d'accord avec Votre Excellence pour constater le désir réciproque du Gouvernement français et du Gouvernement italien de favoriser le développement des relations de sincère amitié qui unissent la France et l'Italie et pour reconnaître l'importance toute particulière des rapports qui existent entre nos deux pays, j'ai l'honneur de vous confirmer que le Gouvernement de la République partage entièrement les vues du Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie sur la nécessité de conclure le plus tôt possible une Convention spéciale à l'effet de régler l'établissement, le traitement fiscal, l'exercice de l'activité économique et professionnelle des ressortissants ainsi que des entreprises et sociétés civiles, commerciales, industrielles et autres de chacun des deux pays sur le territoire de l'autre.

J'ajoute que le Gouvernement de la République se déclare, en ce qui le concerne, prêt à ouvrir sans délai des négociations pour la conclusion de cette Convention.

Jusqu'à la conclusion de la dite Convention, ou au plus tard jusqu'au 1er juin 1928, les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre, du traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le séjour, l'établissement, l'exercice du commerce, de l'industrie, des professions et des métiers, la possession, l'acquisition, l'occupation et la location de tous biens, meubles ou immeubles, le droit de disposer de ces biens ou de les aliéner, les exemptions de service militaire et de réquisition.

Les sociétés constituées sur le territoire et selon les lois des deux pays, ainsi que leurs agences, succursales et filiales, jouiront sur le territoire de l'autre, sous tous les rapports, du traitement accordé aux sociétés de la Nation la plus favorisée et de leurs agences, succursales et filiales.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

A. BRIAND.

A Son Excellence
Monsieur le Comte MANZONI
*Ambassadeur d'Italie à*
PARIS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

In data 16 luglio 1928 - Anno VI, sono state scambiate in Parigi, fra il Regio ambasciatore d'Italia ed il Ministro per gli affari esteri di Francia, le seguenti note per la proroga al 31 dicembre 1928 del « modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927:

AMBASCIATA D'ITALIA - PARIGI

Paris, le 16 juillet 1928.

*Monsieur le Ministre,*

J'ai l'honneur d'informer Votre Execellence que le Gouvernement italien s'engage à proroger jusqu'au 31 décembre 1928 le « modus vivendi » d'établissement provisoire franco-italien conclu par échange de lettres en date du 3 décembre 1927.

Cet arrangement entrera en vigueur le 1er août 1928.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

Signé: G. MANZONI.

Son Excellence
Monsieur A. BRIAND
*Ministre des affaires étrangères*
PARIS

---

REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Paris, le 16 juillet 1928.

*Monsieur l'Ambassadeur,*

J'ai l'honneur d'informer Votre Execellence que le Gouvernement français s'engage à proroger, jusqu'au 31 décembre 1928, le « modus vivendi » d'établissement provisoire franco-italien conclu par échange de lettres en date du 3 décembre 1927.

Cet arrangement entrera en vigueur le 1er août 1928.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

Signé: A. BRIAND.

Son Excellence
Monsieur le Comte MANZONI
*Ambassadeur d'Italie à*
PARIS

---

Numero di pubblicazione 2054.

LEGGE 21 giugno 1928, n. 1607.

**Abrogazione della limitazione del numero delle pagine dei giornali quotidiani ed esonero dell'Agenzia Stefani dalla osservanza delle norme per il riposo festivo nelle aziende dei giornali.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogati il primo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, ed il R. decreto-legge 6 dicembre 1926, n. 1064, contenenti disposizioni che limitano il numero delle pagine dei giornali quotidiani.

Art. 2.

Le disposizioni del R. decreto 28 settembre 1919, n. 1933, per il riposo festivo nelle aziende dei giornali, e quelle del relativo regolamento approvato con R. decreto 23 giugno 1923, n. 1393, non sono applicabili all'Agenzia Stefani.

Il personale della predetta Agenzia che lavora la domenica usufruisce, per turno in altro giorno della settimana, del riposo compensativo di 24 ore consecutive, decorrenti da una mezzanotte all'altra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 2055.

LEGGE 28 giugno 1928, n. 1608.

**Provvedimenti a favore delle Provincie, dei Comuni e dei concessionari di opere di bonifica.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

L'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile concessa dall'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, e dall'art. 43 del R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3256, per gli interessi dei mutui che, per il conseguimento delle finalità d'interesse pubblico da tali articoli indicate, le Provincie, i Comuni ed i concessionari di opere di bonifica possono contrarre con le Casse di risparmio, è estesa, a far tempo dal 1° gennaio 1928, agli interessi dei mutui che per i medesimi fini i predetti enti abbiano contratto o siano per contrarre con qualsiasi istituto di credito o con privati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2056.

REGIO DECRETO 7 giugno 1928, n. 1571.

**Norme per la costituzione del Comitato dei patroni delle Congregazioni di carità.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 4 marzo 1928, n. 413;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri per le corporazioni e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla designazione delle terne per la nomina del Comitato dei patroni delle Congregazioni di carità, a sensi e per gli effetti dell'art. 1, 3° e 4° comma, della legge 4 marzo 1928, n. 413, sono chiamate, in ciascun Comune, in proporzione al numero di patroni assegnato, le attività produttive prevalenti nel Comune stesso per entità d'interessi e per numero di lavoratori impiegati (agricoltura, industria, artigianato, commercio, banca, trasporti terrestri e navigazione interna, trasporti marittimi ed aerei, libere professioni ed arti).

Art. 2.

Il numero dei rappresentanti dei datori di lavoro nel Comitato dei patroni sarà uguale a quello dei rappresentanti dei lavoratori intellettuali e manuali insieme considerati.

I posti disponibili, in ciascuno dei due gruppi, dei datori di lavoro e dei lavoratori saranno attribuiti ai rappresentanti delle singole attività produttive in rapporto alla prevalenza di queste, accertata in base ai criteri enunciati nell'articolo 1.

Nei Comuni in cui l'attività dei trasporti marittimi sia di notevole rilievo dovrà ad essa essere assicurata la rappresentanza nel Comitato.

Dovrà pure essere sempre assicurata, nel gruppo dei lavoratori, la rappresentanza dei lavoratori intellettuali, tra essi compresi gli esercenti le libere attività (professionisti ed artisti).

Art. 3.

In base ai criteri enunciati nell'art. 1, il prefetto accerta quali attività produttive operanti nel Comune abbiano i requisiti per essere a preferenza rappresentate nel Comitato dei patroni; determina il numero dei rappresentanti che deve essere assegnato a ciascuna di esse e le associazioni sindacali cui compete la designazione; invita le associazioni stesse a designare le rispettive terne di nomi entro il termine di un mese dalla data dell'invito. Trascorso detto termine, il prefetto provvede, anche in mancanza delle designazioni, alla nomina dei patroni.

Art. 4.

Ove esistano nel Comune associazioni sindacali di primo grado, legalmente riconosciute agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, per quelle forme di attività produttive che dovranno, ai termini dell'articolo precedente, essere rappresentate nel Comitato dei patroni, spetta ad esse la designazione delle terne per la scelta dei patroni a sensi dell'art. 1, comma 3°, della legge 4 marzo 1928, n. 413.

Ove manchino tali associazioni a circoscrizione comunale, la designazione sarà invece fatta dalle associazioni sindacali di primo grado, legalmente riconosciute, nella cui circoscrizione è compreso il territorio del Comune.

I patroni nominati su designazione di associazioni a circoscrizione non comunale rimarranno in carica fino allo scadere del quadriennio di nomina, anche se nel frattempo vengano costituite e riconosciute associazioni comunali.

In ogni caso, la designazione dovrà cadere su persone che appartengano, per residenza o per esercizio di attività produttiva, al Comune per il cui Comitato esse sono proposte.

Art. 5.

Contro i provvedimenti del prefetto, concernenti la composizione del Comitato dei patroni, non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1928 - Anno VI*
*Atti del Governo, registro 274, foglio 134.* — SIROVICH.

---

Numero di pubblicazione 2057.

REGIO DECRETO 10 maggio 1928, n. 1569.

**Concessione al Consorzio di irrigazione di sinistra d'Adige, con sede in Pescantina (Verona), di un contributo di L. 300,000.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, recante provvedimenti contro la disoccupazione;

Visto il R. decreto 16 marzo 1922, n. 394, che accorda al Consorzio di irrigazione di sinistra d'Adige in Pescantina un contributo nella misura di un terzo della spesa di L. 10,000,000 per l'esecuzione del progetto di irrigazione;

Visto il R. decreto 23 giugno 1927, n. 1343, che accorda al Consorzio predetto un contributo supplementare di 500,000 lire per la maggiore spesa nell'esecuzione del progetto accertata in L. 3,651,109;

Riconosciuta la convenienza di venire in aiuto a quel Consorzio con un ulteriore contributo supplementare avuto riguardo alle spese sostenute che risultarono di molto maggiore delle preventivate;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze e con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ad integrazione dei contributi statali accordati al Consorzio di irrigazione di sinistra d'Adige in Pescantina, in considerazione delle maggiori spese incontrate in confronto di quelle preventivate, è accordato a detto Consorzio un ulteriore contributo supplementare di L. 300,000 che sarà pagato in tre annualità a far tempo dall'esercizio in corso.

Art. 2.

La spesa di cui nell'articolo precedente graverà sul capitolo 91 del bilancio del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario in corso e su quello corrispondente dei due esercizi successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1928 - Anno VI*
*Atti del Governo, registro 274, foglio 129.* — SIROVICH.

---

Numero di pubblicazione 2058.

REGIO DECRETO 14 giugno 1928, n. 1574.

**Elevazione del limite dei vaglia da emettersi in corrispondenza degli assegni su corrispondenze e pacchi e degli effetti di commercio riscossi.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 10 settembre 1923, n. 2376, e 2 dicembre 1923, n. 3122, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 1° maggio 1924, n. 968;
Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1623, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1010;
Visto il R. decreto 1° marzo 1928, n. 487;
Riconosciuta la necessità di elevare il limite dei vaglia da emettersi in corrispondenza degli assegni su corrispondenze e pacchi e degli effetti di commercio riscossi;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Visto il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

L'articolo 4, primo comma, del regolamento per il servizio dei vaglia, approvato con R. decreto 1° maggio 1924, n. 968, è modificato come segue:
« I vaglia a tassa, scambiati fra gli uffici del Regno e fra questi e la Repubblica di San Marino, non possono essere d'importo inferiore ad una lira, nè superiore a L. 1000 ciascuno.
« E' fatta eccezione, nei rapporti fra uffici principali, uffici di 1ª classe, uffici secondari e ricevitorie di 1ª e 2ª classe, per i vaglia emessi in rimborso di effetti di commercio affidati alla posta per l'incasso, che possono raggiungere il limite di L. 5000, e per i vaglia emessi in rimborso di assegni gravanti corrispondenze e pacchi, che possono raggiungere il limite di L. 3000 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1928 - Anno VI*
*Atti del Governo, registro 274, foglio 137.* — SIROVICH.

---

Numero di pubblicazione 2059.

REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. 1597.

**Distacco della frazione Villa Penna dal comune di Campli e sua aggregazione al comune di Bellante.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La frazione Villa Penna è staccata dal comune di Campli ed aggregata a quello di Bellante.

Art. 2.

Il confine fra i comuni di Campli e di Bellante è stabilito in conformità della pianta topografica vistata in data 29 maggio 1928 dall'ufficio del Genio civile di Teramo.
Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Il prefetto di Teramo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali fra gli enti interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1928 - Anno VI*
*Atti del Governo, registro 274, foglio 147.* — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **2060.**

REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. **1598.**

**Riunione dei comuni di Malborghetto e di Ugovizza Valbruna in un unico Comune con denominazione « Malborghetto Valbruna » e la sede municipale a Malborghetto.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Malborghetto e Ugovizza Valbruna sono riuniti in unico Comune con denominazione « Malborghetto Valbruna » e la sede municipale a Malborghetto.

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1928 - Anno VI*
*Atti del Governo, registro 274, foglio 148.* — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **2061.**

REGIO DECRETO 5 luglio 1928, n. **1591.**

**Approvazione della Convenzione relativa al trapasso degli impianti telefonici della Ditta Giulio e Gina Contesso con sede in Spezia alla Società Telefonica Tirrena.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 508 del 23 aprile 1925, approvante la convenzione con la Società Telefonica Tirrena per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella zona quarta;

Visti il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 399, e successive modificazioni, e i Regi decreti-legge 5 aprile 1925, n. 431, e 3 gennaio 1926, n. 36, convertiti rispettivamente nelle leggi 21 marzo 1926, n. 597, e 24 maggio 1926, n. 898;

Visto il parere emesso dal Consiglio di amministrazione per le poste e i telegrafi nell'adunanza dell'8 giugno 1928;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 29 giugno 1928 (VI) fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze da una parte e la Ditta Giulio e Gina Contesso e la Società Telefonica Tirrena dall'altra parte, per il trapasso a quest'ultima di tutte le concessioni per l'impianto e l'esercizio telefonico ad uso pubblico accordate precedentemente alla Ditta Giulio e Gina Contesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1928 - Anno VI*
*Atti del Governo, registro 274, foglio 141.* — CASATI.

Repertorio n. 59.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno 1928 - VI dell'Era Fascista - il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 16, in Roma, nella sede della Direzione generale delle poste e dei telegrafi in via del Seminario, avanti a me cav. uff. dott. Mario Santini, funzionario delegato dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici per la stipulazione degli atti in forma pubblica, e alla presenza dei signori: gr. uff. prof. Giovanni Cesidio Di Pirro, direttore reggente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e comm. dott. Giuseppe Capanna, segretario generale dell'Azienda medesima, testimoni cogniti ed idonei a norma di legge, sono comparsi:

da una parte: il gr. uff. comandante prof. Giuseppe Pession, direttore generale delle poste e dei telegrafi, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni, e il commendatore Emidio Ciarrocca, direttore generale delle concessioni governative e dei trattati di pace, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

e dall'altra parte: il comm. rag. Giulio Del Pino, direttore generale della Società Telefonica Tirrena, quale rappresentante della Società stessa, e il cav. Giulio Contesso, in rappresentanza della Ditta Giulio e Gina Contesso con sede in Spezia, persone tutte a me cognite e della cui veste e capacità mi sono accertato, le quali hanno convenuto e stipulato quanto appresso:

Art. 1.

La predetta Ditta Contesso, legalmente rappresentata come sopra, dichiara di rinunciare, come effettivamente rinuncia, dalla data di cui all'articolo seguente, a tutte le concessioni per lo impianto e l'esercizio del servizio telefonico ad uso pubblico ottenute in virtù dei decreti Ministeriali a suo tempo emessi: e ciò a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 52 e dell'art. 54 della convenzione principale stipulata fra il Ministero delle comunicazioni e la Società Telefonica Tirrena il 17 aprile 1925 (repertorio n. 1477).

Art. 2.

Gli impianti telefonici di cui alle concessioni rinunciate vengono compresi fra quelli di cui all'art. 1 della citata convenzione 17 aprile 1925, e sono dati in concessione alla So-

cietà Telefonica Tirrena a decorrere dal 1° luglio 1928, alle medesime condizioni e a tutti gli effetti di essa convenzione principale.

Art. 3.

La Società Telefonica Tirrena corrisponderà allo Stato la somma di L. 80,000 ai sensi dell'art. 8 e a norma degli articoli 55 e 61 della citata convenzione 17 aprile 1925.

Richiesto, io sottoscritto funzionario rogante ho ricevuto quest'atto e, dopo averne data lettura a chiara ed intelligibile voce alle parti, in presenza dei testimoni, ed avere da esse avuta dichiarazione che il medesimo è conforme alla loro volontà, l'ho fatto con me sottoscrivere da tutti gli intervenuti.

Quest'atto, scritto da persona di mia fiducia, occupa pagine tre e righe nove della quarta di un foglio uso bollo.

GIUSEPPE PESSION
EMIDIO CIARROCCA
GIULIO DEL PINO, n.n.
CONTESSO GIULIO fu Vincenzo
CESIDIO GIOVANNI DI PIRRO
GIUSEPPE CAPANNA
MARIO SANTINI.

N. 431 - Registrato a Roma addì 21 luglio 1928 - Anno VI
Ufficio atti pubblici, vol. 466, *gratis*.

Il procuratore superiore: *Brescia*.

---

Numero di pubblicazione 2062.

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. **1599**.

**Aggregazione dei comuni di Longano, Macchia d'Isernia, Miranda, Pesche, Pettoranello di Molise e Sant'Agapito al comune d'Isernia.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Longano, Macchia d'Isernia, Miranda, Pesche, Pettoranello di Molise e Sant'Agapito sono aggregati a quello d'Isernia.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Campobasso, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *luglio* 1928 - *Anno VI*
*Atti del Governo, registro* 274, *foglio* 149. — SIROVICH.

---

Numero di pubblicazione 2063.

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. **1602**.

**Riunione dei comuni di Cecima, Pizzocorno, San Ponzo Semola e Trebbiano Nizza in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Ponte Nizza ».**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Cecima, Pizzocorno, San Ponzo Semola e Trebbiano Nizza sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Ponte Nizza ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Pavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *luglio* 1928 - *Anno VI*
*Atti del Governo, registro* 274, *foglio* 152. — SIROVICH.

---

Numero di pubblicazione 2064.

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. **1601**.

**Riunione dei comuni di Armio, Biegno, Cadero con Graglio, e Lozzo (eccettuata la frazione Piero) in un unico Comune denominato « Veddasca », con sede municipale ad Armio; e aggregazione del comune di Monteviasco, nonchè della predetta frazione Piero, al comune di Curiglia, che assume la denominazione di « Curiglia con Monteviasco ».**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Armio, Biegno, Cadero con Graglio ed il comune di Lozzo, eccettuata la frazione Piero, sono riuniti in unico Comune denominato « Veddasca », con sede municipale ad Armio.

Il comune di Monteviasco nonchè la frazione Piero predetta sono aggregati al comune di Curiglia, che assume la denominazione di « Curiglia con Monteviasco ».

Art. 2.

Il confine tra i comuni di Veddasca e Curiglia con Monteviasco è stabilito in conformità della pianta planimetrica, vistata dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Varese.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Il prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, determinerà le condizioni dell'unione dei Comuni indicati all'art. 1 e provvederà altresì al regolamento dei rapporti patrimoniali fra il comune di Veddasca e quello di Curiglia con Monteviasco, in dipendenza dell'aggregazione a questo della frazione Piero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *luglio* 1928 - *Anno VI*
*Atti del Governo, registro* 274, *foglio* 151. — SIROVICH.

---

**Numero di pubblicazione 2065.**

REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. **1603**.

**Aggregazione del comune di Treschè-Conca a quello di Roana.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Treschè-Conca è aggregato al comune di Roana.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Vicenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *luglio* 1928 - *Anno VI*
*Atti del Governo, registro* 274, *foglio* 153. — SIROVICH.

---

Numero di pubblicazione **2066**.

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. **1604**.

**Aggregazione del comune di Anzino a quello di Bannio.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Anzino è aggregato a quello di Bannio.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *luglio* 1928 - *Anno VI*
*Atti del Governo, registro* 274, *foglio* 154. — SIROVICH.

---

Numero di pubblicazione 2067.

REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. **1605**.

**Aggregazione del comune di Castellania a quello di Carezzano.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Castellania è aggregato a quello di Carezzano.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *luglio* 1928 - *Anno VI*
*Atti del Governo, registro* 274, *foglio* 155. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2068.

REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. 1606.

**Aggregazione dei comuni di Castelvero d'Asti e Cerreto d'Asti al comune di Piovà.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Castelvero d'Asti e Cerreto d'Asti sono aggregati al comune di Piovà.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1928 - Anno VI*
*Atti del Governo, registro 274, foglio 156.* — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2069.

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. 1600.

**Aggregazione dei comuni di Ronzone, Ruffrè, Sarnònico e Séio al comune di Cavareno.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Ronzone, Ruffrè, Sarnònico e Séio sono aggregati a quello di Cavareno.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1928 - Anno VI*
*Atti del Governo, registro 274, foglio 150.* — SIROVICH.

REGIO DECRETO 5 luglio 1928.

**Approvazione della nomina del presidente dell'Associazione nazionale sindacale fra ditte e commissionari di Borsa.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1719, di riconoscimento giuridico della Confederazione generale bancaria fascista;

Visti l'art. 1, n. 3, e l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Pietro Giuseppe Pozzi a presidente della dipendente Associazione nazionale sindacale fra ditte e commissionari di Borsa;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del sig. Pietro Giuseppe Pozzi a presidente dell'Associazione nazionale sindacale fra ditte e commissionari di Borsa.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1928.

**Disciplina della materia per gli onorari che competono ai medici di bordo.**

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

MINISTRO PER L'INTERNO E PER GLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento di sanità marittima, approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato con R. decreto 29 novembre 1925, n. 2288;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare la materia degli onorari che competono ai medici di bordo nel caso previsto dall'art. 33 di detto regolamento;

Decreta:

Art. 1.

Per le prestazioni che si riferiscono a malattie mediche e chirurgiche, che non siano pertinenti alla navigazione, spetta ai medici di bordo, in ogni nave in cui ne sia prescritto l'imbarco e nel caso indicato dall'art. 33 del regolamento per la sanità marittima, approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato con R. decreto 29 novembre 1925, n. 2288, l'onorario che per dette prestazioni è stabilito dalle tariffe ufficiali formate dagli organi competenti per i medici liberi esercenti della Provincia di appartenenza del porto di armamento della nave sulla quale è imbarcato il sanitario.

Art. 2.

Non dànno diritto alla percezione dell'onorario, di cui al precedente articolo, le prestazioni che il medico di bordo è tenuto a dare ai passeggeri che ne lo richiedano i quali:

a) siano affetti dal mal di mare;

b) abbiano riportato lesioni traumatiche conseguenti alle condizioni statiche della nave, e che comunque siano pertinenti alla navigazione;

c) siano riconosciuti, durante il viaggio, affetti da una delle malattie infettive soggette a denunzia ai termini del decreto Ministeriale 25 ottobre 1923.

Art. 3.

Il medico di bordo è tenuto ad annotare sul giornale sanitario di viaggio, di cui all'art. 34 del regolamento per la sanità marittima, oltre al nome e cognome della persona assistita, anche tutte le indicazioni relative alla natura e al numero delle singole prestazioni per le quali gli spetti l'onorario di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

Le note degli onorari conterranno la esatta specificazione della natura e del numero delle prestazioni. Esse saranno vidimate dal capitano e quindi rimesse al commissario di bordo che ne curerà la riscossione.

Art. 5.

Nel caso di contestazioni sulla valutazione dell'assistenza sanitaria, così il medico come il passeggero possono ricorrere alla competente autorità marittima e consolare che provvedono in base a conforme parere, rispettivamente, del medico di porto o del medico del Regio consolato.

Art. 6.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro per gli esteri*: GRANDI.

p. *Il Ministro per l'interno*: SUARDO.

*Il Ministro per le comunicazioni*: CIANO.

---

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1928.

**Trasferimento della sede centrale dell'Istituto di credito agrario per la Liguria da Imperia a Genova.**

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto l'art. 39, secondo comma, del regolamento 23 gennaio 1928, per l'esecuzione del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, recante provvedimenti per il credito agrario;

Veduta la deliberazione 9 giugno 1928 del commissario straordinario per la gestione dell'Istituto di credito agrario per la Liguria;

Ritenuta l'opportunità di trasferire la sede centrale dell'Istituto da Imperia a Genova;

Decreta:

La sede centrale dell'Istituto di credito agrario per la Liguria è trasferita da Imperia a Genova.

Roma, addì 6 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BISI.

---

DECRETI PREFETTIZI:

**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Bucavec Nicolò fu Giacomo, da Pola;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Bucavec Nicolò del fu Giacomo, e della fu Maria Lorencich, nato a Pola il 14 gennaio 1875, residente a Pola, via C. Colombo n. 1, di condizione maestro di musica, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Bucavec in « Bucavelli.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Rosman Amelia fu Leopoldo e fu Anna Fernetich, nata a Pola il 19 dicembre 1878; ed ai figli nati a Cittanova: Emma, nata il 25 settembre 1900; Alighiero, nato il 7 settembre 1902; Antonio, nato il 28 marzo 1906; ed ai figli nati a Pola: Antenore, nato il 18 novembre 1927; Eunice, nata il 15 febbraio 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Drusina » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Drusina Maria vedova di Giovanni, figlia del fu Andrea e della fu Giovanna Meton, nata a Villa Decani il 17 giugno 1879, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Drosina ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Villa Decani: Augusto, nato il 18 aprile 1908; Mario, nato il 7 febbraio 1909; Francesco, nato il 6 luglio 1912; Maria, nata il 14 ottobre 1915; Alberto, nato il 5 dicembre 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

---

## IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cociancich (Kocjancic) » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cociancich (Kocjancic) Giuseppe, figlio del fu Michele e della fu Maria Schergat, nato a Villa Decani il 1° aprile 1845, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Kocjancic fu Antonio e fu Antonia Kavrecic, nata a Villa Decani il 18 gennaio 1851; ed al figlio Giovanni, nato a Villa Decani il 19 settembre 1873; nonchè alla nuora Anna Jakomin di Giuseppe e di Maria Jakomin, nata a Villa Decani il 22 aprile 1896, moglie di Giovanni, ed ai nipoti, figli di Giovanni e Maria Cunja, nati a Villa Decani: Filomena, nata il 24 febbraio 1902; Emilio, nato il 25 febbraio 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

---

## IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Gregorich (Gregoric) » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve rassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Gregorich (Gregoric) Antonia vedova Antonio, figlia del fu Giuseppe Kocjancic e di Carolina Bencic, nato a Villa Decani il 17 febbraio 1888, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gregori ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

---

## IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Slipsevich Giovanni fu Matteo, da Pola;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Slipsevich Giovanni del fu Matteo e della fu Rossanda Caterina, nato a Promontore il 19 marzo 1887, residente a Pola via Ariosto, 27, di condizione timoniere, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Slipsevich in « Matella ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Moscarda Lucia di Antonio e di Micovillovich Barbara, nata a Promontore il 16 febbraio 1890; nonchè al figlio Rodolfo, nato a Pola il 14 marzo 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

---

## IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Radoslovich Antonia vedova di Domenico;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Cherso e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Radoslovich Antonia del fu Antonio e della fu Petranich Maria, nata a Cherso il 5 novembre 1855, residente a Cherso, di condizione privata, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Radoslovich in « Radòssi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche al figlio Antonio, nato il 28 luglio 1881, a Cherso; Mario-Quirino, nato il 3 giugno 1887 a Cherso; Carlotta, maritata Crivellari, nata l'8 gennaio 1883 a Cherso.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

---

## IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Kocijancic (Kocjancic) » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kocijancic (Kocjancic) Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Antonia Udovic, nato a Villa Decani il 23 giugno 1866, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Udovic Maria già vedova Kocjancic, fu Giovanni Maria e fu Giovanna Babic, nata a Villa Decani il 21 giugno 1871; ed ai figli del fu Giovanni Kocjancic e di Maria Udovic nati a Villa Decani: Maria-Antonia, nata il 26 gennaio 1908; Angelo, nato il 29 maggio 1911; Giovanni, nato il 22 settembre 1896; ed alla nuora, moglie di Giovanni Antonia Jakomin di Giuseppe e fu Antonia Udovic, nata a Villa Decani il 19 dicembre 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 maggio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

---

## IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Kociancic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kociancic Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Maria Santin, nato a Villa Decani il 7 luglio 1867, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Sik fu Andrea e fu Maria Stejan, nata a Villa Decani il 2 marzo 1866.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 maggio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

---

## IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Kocijancic (Kocjancic) » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kocijancic (Kocjancic) Giuseppe, figlio del fu Antonio e della fu Caterina Sav, nato a Villa Decani l'11 maggio 1844, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 maggio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Kocijancic (Kocjancic) » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Kocijancic (Kocjancic) Maria vedova Andrea, figlio di Antonio e della fu Orsola Udovic, nata a Villa Decani il 24 ottobre 1872, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Villa Decani: Antonio, nato il 29 gennaio 1902; Maria, nata il 25 agosto 1911; Zorka, nata il 9 agosto 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 maggio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Kocijancic (Kocjancic) » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kocijancic (Kocjancic) Giuseppe, figlio del fu Antonio e della fu Orsola Udovic, nato a Villa Decani il 22 agosto 1875, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Teresa Kocjancic fu Biagio e fu Maria Pisko, nata a Villa Decani l'8 settembre 1891; ed ai figli nati a Villa Decani: Giuseppe, nato il 30 aprile 1922; Maria, nata il 21 febbraio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 maggio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Mateisich Frncesco fu Carlo, da Pola;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Mateisich Francesco del fu Carlo e della fu Veglia Luigia, nato a Pola il 9 dicembre 1865, residente a Pola via Premuda, 37, di condizione operaio, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Maeisich in « Matteucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Mihalich Francesca fu Giovanni e di Elena Dorcich, nata a Bescanova (Veglia) il 27 ottobre 1868; ed ai figli nati a Fiume: Giovanna, il 15 dicembre 1896; Bortolo, il 24 agosto 1897; ed Elena, nata a Pola il 7 giugno 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 12 maggio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Smarrimento di ricevute.**

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 496).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3133 — Data: 19 marzo 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione: Bonfili Olga — Titoli del debito pubblico: al portatore 15 — Rendita: L. 15,000 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2023 — Data: 30 dicembre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione: Laballe Sergio — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 125 P. N. 5 %, con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2022 — Data: 30 dicembre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione: Laballe Sergio — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 1745 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2290 — Data: 10 febbraio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: De Pascale Domenico di Pasquale — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 980 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 201 — Data: 10 febbraio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cagliari — Intestazione: Baj avv. Sebastiano fu Efisio per conto dell'Asilo orfanotrofio di Ales — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Rendita: L. 250 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1761 — Data: 21 dicembre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Cappella Raffaele di Nicola — Titoli del debito pubblico: al portatore 7 — Rendita: L. 85 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 199 — Data: 11 gennaio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Imperia — Intestazione: Verda Antonio fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 77 consolidato 3.50 % ex 3.75 %, con decorrenza 1° luglio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2540 — Data: 4 marzo 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Vallero Giuseppe fu Francesco ed altri — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 56 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2667 — Data: 14 aprile 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Cena Giuseppe fu Angelo — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 5250 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1926.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 giugno 1928 - Anno VI

*Il direttore generale:* Ceresa.

# BANDI DI CONCORSO

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Concorso a due posti gratuiti nel Reale istituto femminile di Montagnana.

IL REGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO

Veduto lo statuto organico del Reale istituto femminile di San Benedetto di Montagnana, approvato con R. decreto 2 giugno 1895, n. 394;

Visto il R. decreto 23 marzo 1922, n. 478;

Delibera di mettere a concorso due posti gratuiti nel Reale istituto femminile di San Benedetto di Montagnana.

Possono aspirarvi fanciulle di civile condizione, di età non minore di sei anni e non maggiore di dodici.

Le aspiranti dovranno far pervenire al sottoscritto Regio commissario entro un mese dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

1° fede di nascita dello stato civile;

2° attestato di sana costituzione fisica e di efficace vaccinazione;

3° stato di famiglia;

4° dichiarazione del podestà del luogo donde l'aspirante proviene, sulla professione del padre, sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulle contribuzioni che il padre di famiglia paga per imposte e tasse, sul patrimonio comunque e ovunque esistente dei genitori dell'aspirante stessa;

5° certificato degli studi compiuti dall'aspirante.

La domanda e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

Nell'assegnazione dei posti, a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1315, sarà data la preferenza:

*a*) alle orfane dei militari caduti in guerra e di coloro che sono morti a causa della guerra;

*b*) alle figlie di coloro che per ferite, malattie contratte in guerra ed a causa della guerra, siano resi inabili al loro lavoro proficuo.

Le fanciulle ammesse ai posti sono dispensate dal pagamento della retta, per vitto, alloggio e istruzione, restando a carico della famiglia ogni altra spesa per libri, oggetti di cancelleria, corredo, vestiario, ecc.

Sono pure escluse dalla retta, e sono quindi a carico delle famiglie, le spese per i lavori femminili, per medicine e cura di malattie, le spese di posta e telegrafo e quelle per le lezioni facoltative ed ornamentali.

I posti vengono conferiti dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del Regio commissario dell'Istituto.

Le alunne perdono il posto gratuito nei casi seguenti:

1° qualora dimostrino di non essere atte allo studio;

2° qualora vengano a trovarsi in condizioni di salute che non consentano la loro permanenza nell'Istituto a giudizio insindacabile del sanitario di fiducia del Regio istituto;

3° qualora manchi il pagamento delle spese che sono a carico della famiglia;

4° per gravi mancanze disciplinari e in caso di persistente contegno che turbi la tranquillità dell'Istituto.

Montagnana, luglio 1928 - Anno VI

*Il Regio commissario straordinario:* Luigi Rizzoli.

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Posti disponibili presso Istituti per sordomuti.

Si rende noto che col prossimo anno scolastico 1928-29, saranno disponibili posti per sordomuti nei seguenti istituti:

1° Regio istituto nazionale dei sordomuti, Genova: disponibili 19 posti di cui 7 femminili e 12 maschili;

2° Istituto dei sordomuti, Pavia: disponibili 8 posti femminili;

3° Istituto dei sordomuti « Elena Vendramin », Noventa Padovana: disponibili 40 posti;

4° Pia Casa Arcivescovile per sordomuti e sordomute, Napoli: posti disponibili 4;

5° Istituto Gualandi per sordomuti, Firenze: disponibili 11 posti di cui 7 maschili e 4 femminili;

6° Istituto sordomuti, Oneglia (Imperia): disponibili 10 posti.

Le domande coi documenti debitamente legalizzati dovranno essere inviate ai rispettivi istituti non più tardi del 15 agosto 1928.

Elenco dei documenti da allegare alla domanda:

1° copia autentica dell'atto di nascita;

2° certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune di provenienza;

3° certificato di subìta vaccinazione e rivaccinazione vidimato dal podestà;

4° stato di famiglia con indicazione dell'età, professione e condizione economica di ciascun membro;

5° obbligazione dei parenti, del Comune o di qualche Opera pia di versare un contributo annuo ai sensi dell'art. 48, 2° comma, del R. decreto 2 luglio 1925, n. 1005;

6° titoli di benemerenze militari o civili da ascendenti o collaterali del concorrente.

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso a posti gratuiti o di alunno aggregato presso la Regia scuola normale superiore universitaria di Pisa.**

E' aperto per il prossimo anno scolastico un concorso a 10 posti per la classe di lettere e filosofia e 8 posti per quella di scienze matematiche, fisiche e naturali, nella Regia scuola normale superiore universitaria di Pisa.

Ai primi vincitori del concorso nell'una e nell'altra classe sarà assegnato un posto gratuito nel convitto annesso alla Scuola, o un posti di alunno aggregato con sussidio di L. 200 mensili, per un tempo non superiore a mesi 8.

Però, se fra i vincitori del concorso vi siano donne, ad esse, prima che agli uomini, saranno assegnati i posti col sussidio mensile, secondo una graduatoria unica per ambedue le classi.

I vincitori del concorso che non ottengono nè posto gratuito, nè sussidio, verranno nominati alunni aggregati senza sussidio.

Il Consiglio direttivo della Scuola farà al Ministero la designazione nominativa per i posti di convittori o per quelli con sussidio.

Al presente bando è annessa la tabella delle prove che dovranno essere sostenute dai candidati, secondo che concorrano al 1° o 2° anno di studi preparatori, o al 1° di studi normalistici, tanto per la classe di filosofia e lettere, che per quella di scienze.

Gli esami scritti principieranno la mattina di lunedì 29 ottobre p. v. alle ore 8 precise, presso questa Scuola normale, o le Regie università di Bologna, Catania, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Roma, Torino, quando i concorrenti lo richiedano nella loro domanda.

I concorrenti avranno 8 ore di tempo.

Gli esami orali della durata di un'ora saranno fatti dinanzi a Commissioni speciali, presso la Scuola normale, nominate dal Consiglio direttivo e presiedute dal direttore, presso le Università, composte dai professori delle materie sulle quali cade l'esame e presiedute dal professore designato dal Rettore.

I temi per gli scritti saranno inviati in tempo debito dal direttore della scuola ai rettori delle Università, e tutti i lavori saranno esaminati dalle Commissioni residenti in Pisa.

Il direttore della Scuola, tenendo conto del risultato degli esami orali e specialmente degli scritti, classificherà i concorrenti per ordine di merito, escludendo quelli che complessivamente nei loro esami scritti ed orali abbiano ottenuto meno dei due terzi di voti o non abbiano raggiunta la sufficienza in tutte le prove.

L'istanza per l'ammissione al concorso deve essere in carta bollata da L. 2 accompagnata dalla fede di nascita, da un certificato di buoni costumi rilasciato dall'autorità politica o comunale dell'ultimo domicilio, dal certificato penale, da quello di sana costituzione fisica, tutti debitamente legalizzati, e da un certificato di studi consistente per il primo anno di studi preparatori, nel diploma di maturità classica o scientifica, pel secondo nella prova di avere superati gli esami che la facoltà abbia indicato come i più convenienti per un primo anno di studi universitari, e, per il primo anno di quelli normalistici, nella prova di aver superato gli esami prescritti per la licenza o per l'ammissione al terzo anno universitario. Le domande dovranno essere inviate, non più tardi del 20 ottobre 1928 alla direzione della scuola, non più tardi del 15 ottobre 1928 ai rettori delle università sopra indicate.

Pisa, 24 maggio 1928 - Anno VI

*Il direttore*: LUIGI BIANCHI.

---

### TABELLA DELLE VARIE PROVE.

#### CLASSE DI FILOSOFIA E LETTERE.

Primo anno di studi preparatori (1° universitario).

Scritti: Componimento italiano - Versione dal latino e dal greco - Componimento sopra un tema di filosofia elementare o di storia.

Orali: Interpretazione di un classico latino e di un classico greco - Quesiti di storia delle letterature italiana, latina e greca, di storia e geografia, e di logica.

Secondo anno di studi preparatori (2° universitario).

Scritti: Componimento italiano - Versione dal latino - Una materia a scelta.

Orali: Letteratura italiana - Lingua e letteratura latina - Due materie a scelta, di cui una in corrispondenza a quella scelta per lo scritto.

Primo anno normalistico (3° universitario).

*Filologia classica.*

Scritti: Componimento italiano - Componimento latino - Versione dal greco.

Orali: Letteratura italiana - Lingua e letteratura latina e greca - Una materia a scelta.

*Filologia moderna.*

Scritti: Componimento italiano - Componimento in una delle tre lingue moderne a scelta - Versione dal latino.

Orali: Lingua e letteratura latina - Lingua e letteratura moderna corrispondente a quella scelta per lo scritto - Letteratura italiana - Una materia a scelta.

*Filosofia.*

Scritti: Componimento storico o filosofico a scelta - Versione dal latino o dal greco a scelta - Versione dal tedesco o dall'inglese a scelta.

Orali: Filosofia - Storia moderna - Due lingue e letterature a scelta fra la latina, greca, tedesca e inglese.

#### CLASSE DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI.

Primo anno di studi preparatori (1° universitario).

Scritti: Tre dissertazioni, una sulla fisica, le altre due sulle matematiche elementari.

Orali: La prova consisterà in interrogazioni sulle stesse materie; potranno essere richiesti anche esercizi pratici e risoluzioni di problemi.

Secondo anno di studi preparatori (2° universitario).

*Matematica e fisica.*

Scritti e orali: Geometria proiettiva - Geometria analitica - Analisi algebrica.

*Scienze naturali.*

Scritti e orali: Botanica - Chimica - Matematica per i chimici e naturalisti.

*Chimica.*

Scritti e orali: Chimica generale e inorganica - Fisica sperimentale - Matematica per i chimici.

Primo anno normalistico (3° niversitario).

*Matematica e fisica.*

Scritti: Tre a scelta delle seguenti materie: Analisi algebrica - Geometria analitica - Calcolo infinitesimale - Geometria proiettiva e descrittiva - Fisica.

Orali: Tutte le cinque materie suddette.

*Scienze naturali.*

Scritti e orali: Zoologia e anatomia comparata - Botanica - Chimica o fisica a scelta.

*Chimica.*

Scritti e orali: Chimica - Fisica - Matematica per i chimici - Prova pratica.

*Nota.* — I concorrenti, nella domanda, dovranno dichiarare, nel caso che la distinzione esista, a quale sezione intendano dedicarsi, e quali abbiano scelte tra le varie prove eventualmente proposte. Per il secondo e terzo anno universitario gli esami orali saranno sostenuti sui corsi seguiti presso le diverse Facoltà, ma con l'obbligo di dar prova della propria cultura generale.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.